

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUREGLIA

CAPITOLO I: **Attribuzioni del consiglio comunale**

Art. 1 Attribuzioni
Art. 2 Quozienti

CAPITOLO II: **Ufficio presidenziale**

Art. 3 Composizione
Art. 4 Presidente
Art. 5 Scrutatori

CAPITOLO III: **Il segretario redattore**

Art. 6 Verbale
Art. 7 Atti del consiglio comunale

CAPITOLO IV: **I gruppi**

Art. 8 Gruppi

CAPITOLO V: **Le commissioni**

Art. 9 Commissioni
Art. 10 La gestione
Art. 11 L'edilizia
Art. 12 La petizione
Art. 13 Rappresentanze
Art. 14 Ufficio presidenziale
Art. 15 Convocazione e quorum
Art. 16 Rapporti
Art. 17 Obbligo di discrezione

CAPITOLO VI: **Sedute del legislativo: procedura**

Art. 18 Presenze
Art. 19 Quorum
Art. 20 Discussione
Art. 21 Diritto di parola
Art. 22 Abusi
Art. 23 Chiusura

CAPITOLO VII: **Votazioni**

Art. 24 Procedimento
Art. 25 Sistema

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI

CUREGLIA

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
CUREGLIA**

CAPITOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Attribuzioni

ART. 1

1. Il consiglio comunale:
 - a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
 - c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con le imposte;
 - d) adotta e modifica il piano regolatore;
 - e) autorizza le spese d'investimento;
 - f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle aziende e delibera sulla loro approvazione;
 - g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti ed i relativi piani di rimborso;
 - h) autorizza l'affitto, la locazione, l'alienamento o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali;
 - i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili, vota i prestiti e il rinnovo;
 - l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - m) fissa per regolamento, la retribuzione, il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del comune, nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei dipendenti;
 - n) accorda l'attinenza comunale;
 - o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
 - p) nomina a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di competenza municipale;
 - q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento comunale;
 - r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale;
2. Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non utilizzato.

Quozienti

ART. 2

1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale.
2. I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 32 LOC, non sono computati nel numero dei presenti al momento della votazione sull'oggetto.
3. Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l, dell'art. 1, devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale.
4. In caso di parità di votazione di cui al cpv. 1 la votazione sarà ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità la proposta viene respinta.
5. Il consigliere il cui interesse personale è in collisione con quello del comune nell'oggetto posto in deliberazione non può partecipare né alla discussione né al voto.
6. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii e nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

CAPITOLO II

UFFICIO PRESIDENZIALE

Composizione

ART. 3

1. L'ufficio presidenziale è l'organismo preposto alla direzione e al funzionamento del consiglio comunale.
2. Esso è costituito di:
 - un presidente
 - un vice-presidente
 - due scrutatori
3. L'ufficio presidenziale è nominato ogni anno, la prima volta all'inizio del quadriennio e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria (primaverile).

Presidente

ART. 4

1. Il presidente mantiene l'ordine, sorveglia l'esecuzione del regolamento e la legalità delle deliberazioni; coordina gli interventi, pone le questioni, dirige le operazioni di voto e ne annuncia i risultati; approva e firma il verbale in fine della seduta.

2. Il presidente può partecipare alle discussioni abbandonando il seggio presidenziale fino ad esaurimento della trattanda.
3. In caso di assenza o di partecipazione al dibattito, il presidente è supplito nelle sue funzioni dal vice-presidente e in mancanza di questi dallo scrutatore più anziano per età.
4. Il presidente ammonisce chi crea disordini o contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva ha la facoltà di espellere i responsabili.
5. Se i disordini persistono, il presidente può decretare la sospensione, o anche lo scioglimento della seduta. In questi casi egli è tenuto a fare rapporto al Consiglio di Stato.

Scrutatori

ART. 5

Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente; danno lettura degli atti non distribuiti e collaborano con il presidente, secondo le sue indicazioni; firmano il verbale alla fine della seduta.

CAPITOLO III

IL SEGRETARIO REDATTORE

Verbale

ART. 6

1. Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome cognome e numero progressivo e quello degli assenti giustificati e non giustificati;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
 - d) nel caso di votazione, il numero dei presenti in quel momento, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; in caso di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con l'indicazione del voto espresso;
 - e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto;
 - f) le dichiarazioni delle quali è stata chiesta e accordata la verbalizzazione e che l'autore ha dettato per una trascrizione testuale.

2. Il contenuto di cui alle lett. a, b, c, d, deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
3. Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva; il segretario è responsabile dell'archiviazione della registrazione, fino al momento dell'approvazione da parte del legislativo. Il presidente verifica la redazione del verbale.
4. Il testo integrale del verbale - ivi compresi i testi delle mozioni testé presentate e delle interpellanze scritte di cui all'art. 36 cpv. 3 LOC con l'eventuale risposta scritta del municipio - deve essere distribuito ai consiglieri comunali, al più tardi entro un mese dalla pubblicazione delle risoluzioni.
5. Il consiglio comunale decide sulle proposte di rettifica del riassunto delle discussioni solo nei casi di contestazione.
6. Con il consenso unanime dei presenti, il consiglio comunale può dispensare dalla lettura del riassunto delle discussioni.

Atti del
consiglio
comunale

ART. 7

1. Il segretario è responsabile della tenuta e dell'archiviazione dei seguenti atti:
 - a) verbali delle sedute del consiglio comunale;
 - b) corrispondenza del consiglio comunale;
 - c) messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco;
 - d) mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali;
 - e) interpellanze scritte e interrogazioni.
2. Il presidente soprintende all'archiviazione.

CAPITOLO IV

I GRUPPI

Gruppi

ART. 8

1. I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte.
2. Un gruppo può costituirsi solo nella seduta costitutiva e deve essere composto di almeno tre membri.
3. Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione e indica il nome del gruppo.

CAPITOLO V

LE COMMISSIONI

Commissioni

ART. 9

1. Il consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) gestione;
 - b) edilizia ed opere pubbliche;
 - c) petizione.
2. E' facoltà del consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di particolari oggetti.
3. Le commissioni permanenti si compongono di sette membri e di un supplente per ogni gruppo rappresentato in commissione; di contro, il numero dei membri delle commissioni speciali è stabilito di volta in volta dal consiglio comunale al momento della costituzione.
4. L'indicazione della commissione a cui sottoporre un messaggio o una proposta municipale è di competenza del municipio, riservati gli art. 10, 11 e 12 del presente regolamento.

La gestione

ART. 10

1. La commissione della gestione ha il compito:
 - a) di rivedere il conto della gestione corrente riscontrandolo con il preventivo;
 - b) di controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione;
 - c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
 - d) di accertare l'esattezza dei conteggi;
 - e) di esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande di credito suppletorie;
 - f) di esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del legislativo in virtù dell'art. 8 del regolamento comunale, quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
 - g) preavvisa per conto della commissione incaricata, gli aspetti finanziari di una proposta.
2. Per l'esame di oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche essa può chiedere al municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.

3. La commissione allestisce il rapporto di merito sui conti, secondo l'art. 71 LOC; qualora non ne fosse in grado riferisce i motivi al consiglio comunale; in questo caso il consiglio comunale stabilirà un nuovo termine non superiore ad un mese.
4. Non possono far parte della commissione i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; coloro che si trovano in detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

L'edilizia

ART. 11

La commissione dell'edilizia e opere pubbliche ha il compito di esaminare e preavvisare:

- a) i progetti relativi alle costruzioni e alle infrastrutture pubbliche dal profilo tecnico e urbanistico;
- b) le applicazioni delle norme del piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie che non competono all'esecutivo.
- c) le proposte municipali sulle istanze e ricorsi diretti al consiglio comunale in materia edilizia e pianificatoria, se non sono demandate ad una commissione speciale.

La petizione

ART. 12

La commissione delle petizioni ha il compito:

- a) di preavvisare le dimissioni sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) di preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) di esaminare:
 - le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti dei consorzi o di altri enti;
 - la formulazione di normative edilizie e di piano regolatore;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;

di esaminare inoltre:

- d) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
- g) le questioni di toponomastica.

Rappresentanze

ART. 13

1. I seggi delle commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, con la variante che anche i gruppi che non raggiungono il quoziente partecipano al riparto in forza della maggior frazione.
2. I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dai seggi di diritto, decide il consiglio comunale.

Ufficio
presidenziale

ART. 14

1. Le sedute costitutive delle commissioni permanenti e speciali sono convocate dal primo dei membri proposti entro il termine di un mese dalla nomina.
2. Nella seduta costitutiva, ogni commissione nomina un presidente, un vice-presidente e un segretario.
3. Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati in cancelleria comunale.
4. Il segretario redige il verbale che deve contenere l'elenco nominativo dei presenti e degli assenti giustificati e non giustificati, nonché un riassunto dei lavori commissionali.

Convocazione
e quorum

ART. 15

1. Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta. Sono riservati i casi d'urgenza. Le sedute possono essere aggiornate senza preavviso scritto.
2. Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Qualora mancasse il quorum per l'assenza di più membri, vengono considerati i supplenti.

Rapporti

ART. 16

1. Le commissioni hanno il compito:
 - a) di esaminare e preavvisare gli oggetti e i problemi proposti dal municipio o con una mozione;
 - b) di esporre all'indirizzo del legislativo una proposta di soluzione: di approvazione, di modifica o di non approvazione.
2. Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la stesura del rapporto le commissioni, o loro delegazioni, hanno il

diritto di prendere visione, in cancelleria o in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro competenza.

3. Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte, di regola entro il termine di un mese dal ricevimento della proposta municipale o entro il termine prescritto per le mozioni, o almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale; gli stessi saranno inviati immediatamente tramite la cancelleria ai singoli consiglieri comunali.
4. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità decide il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.
5. Un membro della commissione sarà investito di volta in volta della funzione di relatore.
6. Nel rispetto dei termini prescritti al cpv. 3, possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
7. Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da motivarsi durante la trattazione in consiglio comunale; la locuzione "con riserva" dovrà pertanto figurare accanto alla firma del commissario interessato.

Obbligo di
discrezione

ART. 17

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e gli apprezzamenti della commissione, nonché sul contenuto degli atti dell'amministrazione consultati.

CAPITOLO VI

SEDUTE DEL LEGISLATIVO: PROCEDURA

Presenze

ART. 18

1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il presidente può infliggere una multa di fr. 20.-- per seduta agli assenti senza legittimo motivo.
2. Sono legittimi motivi:
 - il servizio militare;
 - la malattia comprovata;
 - l'assenza dal comune;
 - ogni altro motivo grave a giudizio del presidente.
3. Al consigliere comunale che si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri della sua carica si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 197 LOC.

Quorum

ART. 19

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede a una nuova convocazione e infligge una multa di fr. 20.-- agli assenti senza legittimo motivo.
3. Se per due volte consecutive il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente, tramite il municipio, fa rapporto al Consiglio di Stato.

Discussione

ART. 20

1. La discussione è aperta dal presidente. Hanno la precedenza eventuali domande di sospensione o pregiudiziali. E' ammessa, se richiesta, la discussione sull'entrata in materia.
2. I richiami sull'osservanza dell'ordine del giorno e dei regolamenti hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione, che non può essere interrotta per altri oggetti.
3. La discussione sui regolamenti, convenzioni o contratti avviene sui singoli articoli e sul complesso.

Diritto di parola

ART. 21

1. La parola è chiesta al presidente, il quale la accorda in ordine di iscrizione, dando però la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.
2. Ogni consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale. A giudizio del presidente potranno essere concessi ulteriori interventi.
3. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
4. I relatori di commissioni potranno intervenire quante volte lo riterranno necessario; pari diritto compete ai municipali.
5. Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o se interpellati su problemi particolari.

Abusi

ART. 22

1. L'oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta dal regolamento viene ammonito dal presidente.
2. In caso di persistenza il presidente lo richiama all'ordine, facendone annotazione sul verbale.
3. Il presidente richiama l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore continua a divagare, il presidente consulta il consesso per sapere se gli debba essere tolta la parola. Il consiglio comunale decide senza discussione.

Chiusura

ART. 23

1. Conclusa la discussione il presidente, senza fare riassunti, sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui i punti in questione saranno messi in votazione.
2. E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposta dal presidente; in questo caso decide il consiglio comunale.

CAPITOLO VII

VOTAZIONI

Procedimento

ART. 24

1. Sono messe in votazione prima di tutto le proposte di sospensione e le domande pregiudiziali, in seguito quelle di non entrata in materia.
2. Qualora vi fossero più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazione eventuale, da attuarsi mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, via via eliminando con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti. In caso di parità di due o più proposte una di esse verrà eliminata per sorteggio. Per ogni votazione eventuale il singolo consigliere ha la facoltà di votare per una proposta diversa.
La proposta che alla fine ha ottenuto il maggior numero di voti, è messa in votazione finale da sola.
3. L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni articolo e sul complesso. Negli altri casi avviene solo sul complesso, salvo richiesta contraria accettata dalla maggioranza.

4. La ripetizione di una votazione finale su un determinato oggetto quando il risultato è già stato proclamato dal presidente e verbalizzato dal segretario, non è più ammessa.

Sistema

ART. 25

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del consiglio comunale, avvengono per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso dalla maggioranza dei votanti prima della votazione.
3. Per quanto riguarda i quozienti fanno stato i disposti dell'art. 2.

Revoca della
risoluzione

ART. 26

1. Il consiglio comunale può revocare una sua risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. La domanda di revoca può essere proposta:
 - dal municipio con un suo messaggio municipale;
 - da uno o più consiglieri comunali nella forma della mozione.
3. La domanda di revoca deve figurare all'ordine del giorno, salvo il caso della richiesta nella forma d'urgenza.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.

CAPITOLO VIII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

interrogazione

ART. 27

1. L'interrogazione è la domanda su oggetti d'interesse comunale, rivolta per iscritto al municipio in ogni tempo da uno o più consiglieri.
2. Il municipio risponde all'interrogazione entro un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura è dichiarata chiusa.
3. Il municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

Interpellanza

ART. 28

1. L'interpellanza è una domanda con cui uno o più consiglieri chiedono al municipio dei chiarimenti o delle informazioni su fatti e situazioni dell'amministrazione del comune.
2. Di regola il municipio risponde seduta stante o comunque nella successiva seduta del legislativo.
3. Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
4. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
5. Nel caso in cui l'interpellante si dichiarasse insoddisfatto, egli potrà trasformare la sua interpellanza in mozione.

Mozione

ART. 29

1. Ogni consigliere comunale potrà presentare, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
2. Le mozioni devono essere demandate dal consiglio comunale a una commissione o speciale da nominarsi seduta stante e trasmesse contemporaneamente al municipio.
3. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il proponente ne farà parte; in questo caso la ripartizione dei seggi fra i gruppi non terrà conto di quello spettante al mozionante. Negli altri casi ha diritto di essere ascoltato.
4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il municipio ha la facoltà di allestire un preavviso scritto all'attenzione della commissione interessata; se specificamente richiesto dal presidente della commissione, il municipio dovrà sollecitamente rispondere se intende o non intende far uso di questa facoltà. Il municipio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione e assistenza.
5. Il municipio deve esprimersi sollecitamente in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola per la prossima seduta del consiglio comunale.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in
vigore

ART. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Così risolto e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 ottobre 1991.

Il presente documento è stato pubblicato all'albo comunale a contare dal 4 novembre 1991. Il municipio certifica che nessun ricorso è stato inoltrato al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Ugo Isola

Il Segretario:
Waldo Monti

Cureglia, 16 dicembre 1991

z/regolamenti/regolamento interno CC 1991

Il regolamento interno del Consiglio comunale di Cureglia è approvato il 16.12.1991.
Approvazione Dipartimento delle Istituzioni il 14.02.1992